



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

✉ Viale Rimembranze, 1 – C.A.P. 33032 - ☎ 0432/917004 - ☎ 0432/917860
✉ e-mail ragioneria@comune.bertiole.ud.it – P. Iva 00465330306

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 08/13

del 05.08.2013

OGGETTO: Servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani vacanti o rinunciati o ricoverati d'autorità in esecuzione alla L.R. n. 20 del 11.10.2012. Approvazione convenzione. Affidamento del servizio all'Ente Nazionale Protezione Animali Enpa di Udine per il periodo dal 01.09.2013 al 31.08.2016.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

Visto il provvedimento n. 09 del 01.08.2013 con il quale il Sindaco ha attribuito alla Dott.ssa Sabbadini Milena, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa n. 3 relativa al servizio economico finanziario, conferendo anche le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, per il periodo dal 01.08.2013 al 30.09.2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 31.07.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il piano delle performance anno 2013 ed assegnati, ai Responsabili di Posizione Organizzativa, i mezzi finanziari per la gestione dei servizi di competenza per l'anno 2013;

Dato atto che il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, attualmente affidato all'Ente Nazionale Protezione Animali di Udine dal 01.09.2011 è in scadenza al 31.08.2013 e che si rende necessario provvedere ad un nuovo affidamento dello stesso con decorrenza 01.09.2013 in considerazione del fatto che l'Ente non ha proprie strutture né personale idoneo ove prestare tale servizio;

Vista la nota dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" del 16.12.2009 prot. 118634/09/I (pervenuta il 18.12.2009 prot. 9459) con cui si trasmetteva la circolare regionale prot. 21835/SPS/VETAL, contenente nell'allegato A) la bozza di convenzione da sottoscrivere tra i Comuni e le ditte o associazioni per il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani randagi catturati sul territorio comunale, nonché nell'allegato B) le tariffe minime giornaliere che i Comuni dovranno rimborsare alle strutture convenzionate per le spese di cui sopra;

Vista la L.R. n. 20 del 11 ottobre 2012 avente ad oggetto: "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione";

Verificato sul portale "www.acquistinretepa.it" che non vi sono offerte attive per tale fattispecie di servizio e ritenuto quindi di potersi procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 12, comma 3 del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di L.S.F;

Vista la propria lettera prot. 4905 del 15.07.2013 con la quale questo Ente invitava l'Ente Nazionale Protezione Animali di Udine a presentare la propria offerta per il servizio di che trattasi, per il periodo dal 01.09.2013 al 31.08.2016;

Vista la nota dell'E.N.P.A. di Udine del 20.07.2013, acquisita agli atti del Comune in data 22.07.2013 prot. 5037, con la quale il suddetto Ente ha presentato la propria offerta dettagliata sulla base del modulo predisposto da questa Amministrazione;

Evidenziato che i prezzi offerti risultano conformi alle tariffe minime indicate dalla Regione stessa nella circolare innanzi citata e sono invariati rispetto alla convenzione precedente (ad eccezione dei costi di incenerimento, pari al costo sostenuto dalla struttura, risultanti ora pari ad Euro 50,00 + IVA);

Dato atto che si intende procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 12, comma 3 del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di L.S.F., in quanto il corrispettivo che si andrà a riconoscere alla Ditta nell'arco del triennio, sarà ben inferiore al limite di € 40.000 di cui all'art.12 sopra citato (l'importo di Euro 40.000,00.- corrisponde ad una stima di n. 8 cani di taglia grande presenti per n. 365 giorni e per n. 3 anni quando attualmente è presente solo n. 1 cane in struttura dal 25.06.2013);

Ritenuto dunque procedere all'affidamento all'E.N.P.A. di Udine del servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani vacanti o rinunciati o ricoverati d'autorità in esecuzione alla L.R. n. 20 del 11.10.2012 per il periodo dal 01.09.2013 al 31.08.2016;

Dato atto che si rende necessario procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione disciplinante i rapporti fra l'Amministrazione di Bertiole e l'E.N.P.A. per la gestione del servizio di che trattasi per il periodo sopra indicato;

Rilevato che la convenzione inviata dall'Enpa di Udine riproduce quasi fedelmente la bozza proposta dalla Regione, aggiornata alla L.R. n. 20 del 11.10.2012, e che l'E.N.P.A. applica le tariffe minime indicate dalla Regione stessa;

Visto che il servizio sarà regolato da quanto contenuto nella convenzione allegata al presente atto e che si va ad approvare quale parte integrante e sostanziale;

Premesso che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del disposto dell'art. 147-bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell'adozione degli atti endo procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di fare integralmente proprie le premesse alla presente determina e sulla base delle stesse di approvare, valutata la pubblica utilità del servizio e la convenienza dello stesso, l'allegata bozza di convenzione disciplinante l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani vacanti o rinunciati o ricoverati d'autorità in esecuzione alla L.R. n. 20 del 11.10.2012 per il periodo dal 01.09.2013 al 31.08.2016;
2. Di affidare il servizio di cui al punto 1) all'Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione Provinciale di Udine per il periodo dal 01.09.2013 al 31.08.2016, ai sensi degli artt. 9-12 del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di L.F.S. approvato con deliberazione del C.C. n.44 del 26-11-2008, servizio che sarà regolato dalla convenzione che, sottoscritta, formalizzerà l'incarico;

3. Di dare atto che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette ad I.V.A. aliquota 21%.
4. Di provvedere con apposito atto all'assunzione del relativo impegno di spesa.
5. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 TUEL);
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio economico finanziario.

**Il titolare della p.o. n. 3
Area Economico finanziaria
Dott.ssa SABBADINI Milena**

Milena Sabbadini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria

Addì, 05.08.2013

Il Responsabile del servizio economico finanziario

SABBADINI Dott.ssa Milena



OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO, GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO-VETERINARIA DEI CANI VAGANTI O RINUNCIATI O RICOVERATI D'AUTORITÀ PROVENIENTI DAL TERRITORIO COMUNALE, IN ESECUZIONE ALLA L.R. 11/10/2012 n. 20

Al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. 11/10/2012 n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" ed in particolare all'art. 7 di detta legge: "I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia ed il mantenimento dei cani, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, (...), presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati";

- in adempimento alla L. 281/91, alla L.R. 43/81, al D.P.R. 320/54, alla L. 189/04 e al D.G.R. 1317/07;
- considerato che il Comune di * non dispone di una struttura di ricovero per cani;
- considerato che la Sezione Provinciale di Udine dell'E.N.P.A. tramite la struttura dalla stessa gestita ha dichiarato la propria disponibilità ad una convenzione con il Comune di *;

ciò premesso,

tra

- la Sig.ra Riggi Elena, nata a Udine, il 19 agosto 1975 e residente in Martignacco in via Nogaredo, n. 74/a, C.F. RGG LNE 75M59 L483J, nella sua qualità di Presidente della Sezione Provinciale di Udine dell'E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali Onlus con sede in Udine, via Gonars, n. 42 (C.F. 80116050586 – P.I. 02125341004) la quale agisce in nome e per conto di E.N.P.A. Onlus in virtù di specifica autorizzazione alla stipula del presente contratto come da delibera della Giunta Esecutiva di E.N.P.A. Onlus n. * del *

e

- il Comune di * (C.F. *) in questo atto rappresentato dal/dalla Sig./Sig.ra *, nato/a a *, il *, nella sua qualità di funzionario responsabile di *

in esecuzione all'art. 7 c. 1 della L.R. n. 20/12
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune di *, al fine di garantire la pubblica sicurezza e la pubblica igiene e di tutelare il benessere animale, in esecuzione alla L.R. n. 20/12, come da art. 7 c. 1, 2 e 3 affida alla Sezione Provinciale di Udine dell'E.N.P.A., che accetta, il servizio di custodia e mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria dei cani vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità che verranno raccolti sul proprio territorio comunale.

Il Servizio verrà fornito presso la struttura di ricovero e custodia denominata "Rifugio del Cane" ubicata in Udine alla via Gonars, n. 42 e gestita dalla Sezione Provinciale di Udine dell'E.N.P.A..

Le parti riconoscono che la competenza per la raccolta e per il servizio di trasporto presso il canile sanitario dei cani vaganti (come da art. 5 c. 4 della L.R. n. 20/12) o rinunciati (come da art. 5 c. 2 della L.R. n. 20/12) o ricoverati d'autorità (come da art. 4 c. 5 della L.R. n. 20/12) è affidata all'Azienda del Servizio Sanitario (nel proseguo A.S.S.) competente per territorio, cui spetta altresì l'identificazione tramite microchip degli animali (compresi anche eventuali cuccioli nati da cagne

già gravide al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata che andranno intestati e a carico del Comune di *), nonché il ricovero e la custodia per almeno i primi dieci giorni dalla cattura per l'opportuno periodo di osservazione sanitaria.

Detti servizi di competenza A.S.S. saranno direttamente fatturati dall'A.S.S. stessa al Comune.

Si concorda tra le parti il servizio di trasferimento/trasporto dal canile sanitario al convenzionato, come di seguito previsto dall'art. 2 punto 16.

Nel caso di cani rinunciati l'animale potrà essere consegnato al canile sanitario di cui sopra anche direttamente dal detentore/proprietario, previa relative comunicazioni dell'amministrazione comunale al dirigente della stessa.

Anche tutti i cani rinunciati o ritirati d'autorità devono transitare dal canile sanitario in modo da permettere al veterinario ufficiale di verificarne lo stato sanitario, l'identificazione dell'animale e le effettuate vaccinazioni obbligatorie. Nel caso in cui non fosse necessaria l'osservazione sanitaria l'animale potrà essere successivamente direttamente trasferito presso il convenzionato.

Art. 2 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Precisamente la struttura convenzionata provvederà alle seguenti attività.

1. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei **cani vaganti raccolti** nel territorio del Comune di *, dopo l'opportuno periodo di osservazione sanitaria presso il canile sanitario competente territorialmente, per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del D.P.R. 320/54, o, qualora il proprietario/detentore risulti sconosciuto, sino al loro affidamento a terzi eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 L.R. n. 20/12, se non reclamati entro 60 giorni.
2. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei **cani rinunciati** di cui all'art. 5 c. 2 della L.R. n. 20/12. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il canile sanitario.
3. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei **cani ritirati d'autorità** di cui all'art. 4 c. 5 della L.R. n. 20/12. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il canile sanitario.
4. Nei casi di cui ai punti 2 e 3, dal momento del trasferimento del cane presso il canile convenzionato, dovrà essere preventivamente registrata in Banca Dati Regionale o comunque pervenuta documentazione ufficiale attestante la cessione dell'animale al Comune di *, sia essa una rinuncia espressa da parte del proprietario (punto 2) che una "acquisizione d'ufficio" da parte del Comune di * (punto 3). Le spese relative al servizio effettuato secondo la presente convenzione sono a carico del Comune di *, fatta salva la propria facoltà di rivalersi contro il precedente proprietario per il rimborso delle spese.
5. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei **cani vaganti raccolti regolarmente iscritti all'anagrafe canina** in proprietà ad un soggetto con residenza presso il Comune di *, per i quali, terminato il tempo ritenuto idoneo dalla competente A.S.S. per l'osservazione sanitaria e la restituzione a legittimo proprietario, per diversi motivi non fosse avvenuta la restituzione (proprietario irreperibile o non interessato al ritiro del proprio animale come da art. 5 c. 2 della L.R. n. 20/12) oppure non sia ritenuto dal Comune di * o dal Veterinario dell'A.S.S. competente di procedere alla stessa ai fini di garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione nonché la tutela della pubblica sicurezza o dell'igiene pubblica (come da art. 4 c. 5 della L.R. n. 20/12).
6. Nei casi di cui al punto 5, al solo fine di tutelare il benessere dell'animale, evitando lungaggini relative a controverse questioni sulla custodia dello stesso, si conviene che sarà cura del Comune di * procedere quanto prima a rintracciare il proprietario per verificarne l'ipotizzata rinuncia od emettere una ordinanza di ritiro della proprietà in modo da poter svincolare l'animale dalla stessa il prima possibile. Le spese relative al servizio effettuato secondo la

- presente convenzione sono a carico del Comune di *, fatta salva la propria facoltà di rivalersi contro il precedente proprietario per il rimborso delle spese.
7. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria dei **cani ricoverati in quanto oggetto di sequestro per reati contro gli animali, regolarmente iscritti all'anagrafe canina** in proprietà ad un soggetto con residenza presso il Comune di *, per il tempo necessario determinato dall'autorità giudiziaria, fino alla confisca/dissequestro dell'animale. Dal momento del trasferimento del cane presso il convenzionato, il Comune di * dovrà essere preventivamente nominato custode giudiziario dell'animale, con dichiarato luogo di custodia presso il convenzionato. Il Comune di * per l'intero periodo si accolla le spese relative al servizio effettuato secondo la presente convenzione, fatta salva la propria facoltà di rivalersi contro il proprietario per il rimborso delle spese. Si conviene che, al solo fine di tutelare il benessere animale, il Comune di * si impegna dal principio ad intervenire presso la magistratura competente ed il proprietario dell'animale per ottenerne una rinuncia alla proprietà in favore del Comune di *, in modo da svincolare il cane dagli esiti e dai tempi dell'eventuale procedimento giudiziario. Nel solo caso fosse verificata l'impossibilità di procedere ad una liberatoria per la cessione dell'animale, il Comune di * si impegnerà a richiedere presso la magistratura competente la formale autorizzazione a procedere ad un cambio di custodia giudiziaria verso un privato richiedente che dia garanzie di buon trattamento, pienamente edotto del significato di custodia giudiziaria. Gli animali dovranno essere preventivamente conferiti presso il canile sanitario.
 8. Custodia e mantenimento, gestione sanitaria ed assistenza medico-veterinaria di **eventuali cuccioli nati da cagne in ingresso**, come da art. 2 punti 1, 2, 3, 5 e 7, già in stato di gravidanza al momento del trasferimento presso la struttura convenzionata.
 9. Nel caso i cani di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 7 siano cuccioli orfani di età inferiore ai 45 giorni o cani anche adulti ma che richiedano un'assistenza personalizzata, sia essa di tipo puramente assistenziale che di vera e propria contingenza veterinaria, si conviene sin d'ora, di comune accordo tra le parti e secondo le incontrovertibili valutazioni del medico veterinario A.S.S., di procedere al trasferimento diretto degli animali alla struttura convenzionata, anche prima della conclusione del periodo contumaciale, viste le necessità particolari dei suddetti.
 10. Fornitura e garanzia per i cani di adeguato ricovero, cura e pulizia al fine di assicurare il più elevato stato di benessere possibile e la somministrazione quotidiana di alimentazione adeguata.
 11. Attenta vigilanza e assistenza, come da art. 7 c. 8 lett. c) della L.R. n. 20/12, sulla salute degli animali, nonché una corretta gestione in tutela delle caratteristiche fisiologiche, etologiche e comportamentali, in relazione a razza, età, sesso e stato sanitario, attività che prevedono gli opportuni ordinari interventi sanitari all'arrivo e periodici (vaccinazioni, profilassi preventive, disinfestazione, interventi chirurgici di sterilizzazione per il controllo delle nascite e prevenzione del randagismo come indicato dalla L.R. n. 20/12 art. 7 c. 8 e art. 17 c. 2 e dalla L. n. 281/91) previsti per legge ed inoltre anche altri eventuali, opportuni interventi sanitari inderogabili di comparsa necessità certificabile dal Direttore Sanitario della struttura convenzionata (altri interventi chirurgici, indagini cliniche).
 12. Promuovere l'affidamento dei cani favorendone la ricollocazione dell'animale presso privati che diano garanzia di buon trattamento. A tal proposito la struttura convenzionata è aperta al pubblico almeno 3 giorni alla settimana comprendendo almeno il sabato o la domenica, con un minimo di 3 ore al giorno. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura e devono essere comunicati al Comune e all'A.S.S. competente per territorio.
Inoltre le parti riconoscono:
 - a) la possibilità di affidare gli animali anche qualora non completamente concluso il periodo dei 60 giorni dalla data di recupero (*affido temporaneo*), qualora si tratti di animali già sterilizzati chirurgicamente o animali non sterilizzati in quanto non consentito da età o stato sanitario. In tale situazione il privato identificato come affidatario sottoscriverà di conoscere il significato del periodo contumaciale e le implicazioni ad esso correlate; resta inteso che allo scadere della contumacia, solo se non ricevuto nessun reclamo o informazione riguardo la precedente proprietà del suddetto cane, l'affidamento dell'animale in questione diverrà definitivo.

b) la possibilità, nel caso particolare di cani con imprevedibilità caratteriale, di affidarli per un periodo provvisorio durante il quale sarà dato tempo al cane di inserirsi nella nuova situazione nonché l'affidatario potrà rinunciare all'adozione dell'animale e restituirlo qualora la sua gestione dovesse rivelarsi troppo difficile o pericolosa (*affido in prova*); in questo lasso di tempo la responsabilità sulla custodia del cane risulterà essere di completa pertinenza dell'affidatario. Nel periodo di prova e nell'ipotesi che l'adozione non vada a buon fine, il cane rimarrà intestato al Comune.

Infine,

c) nel caso particolare di cani catturati con microchip presente ma non registrato in Banca Dati Regionale oppure con microchip presente e registrato in Banca Dati Regionale ma il cui proprietario risulti irreperibile, e per i quali non risulti essere stata presentata alcuna denuncia di smarrimento nei tempi previsti dall'art. 26 c. 3 della L.R. n. 20/12, o altra dichiarazione giustificativa, a meno di una auspicata più breve tempistica così come dettata dall'art. 2 punto 6, le parti convengono che si potrà procedere comunque all'intervento chirurgico di sterilizzazione ed affidamento degli stessi presso terzi a partire dal 61° giorno dalla data della cattura, data dalla quale comunque il Comune di * provvederà d'ufficio in qualsiasi caso a svincolare l'animale dalla precedente proprietà e a registrare in Banca Dati Regionale tale avvenuta cessione al Comune di *.

13. Registrazione degli animali ricoverati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti; altre comunicazioni amministrative relative all'affido dei cani (come da art. 15 L.R. n. 20/12).
14. Smaltimento della carcassa in caso di decesso o soppressione, conformemente alle norme vigenti.
15. Consenso di accesso alla struttura ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico sanitarie al personale del Comune, dell'A.S.S. e delle Associazioni iscritte nell'elenco istituito presso la Direzione Generale della Sanità, anche in orari differenti a quanto previsto dall'art. 2 c. 12, previo appuntamento con i responsabili della struttura di ricovero.
16. Il servizio di trasporto dal canile contumaciale alla struttura convenzionata, e in casi particolari e su espresso accordo con il Comune, il trasporto dei cani dal territorio comunale al canile sanitario; nonché altri servizi di trasporto necessari per garantire la tutela del benessere animale (trasporti presso strutture veterinarie esterne, ecc.).
In ogni caso il servizio deve essere effettuato con mezzo autorizzato dall'A.S.S. competente per l'espletamento dello stesso.

Art. 3 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale adibito all'espletamento del servizio dovrà essere in numero sufficiente a garantire l'effettuazione di quanto previsto dall'art. 2.

Nei confronti del personale impiegato nel servizio, la struttura convenzionata si obbliga a:

- osservare integralmente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui si esegue il servizio, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti al personale impiegato nel servizio per ferie, gratifiche, etc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Sono a carico della struttura convenzionata le assicurazioni contro gli infortuni per il personale impiegato nel servizio durante l'esecuzione delle mansioni e per la responsabilità civile, nonché l'osservanza delle disposizioni fiscali.

Art. 4 – COMPENSO

1. Il compenso per le operazioni di cui all'art. 2 punti 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 10 è pari a:
 - a) € 3,50 (Euro tre e cinquanta centesimi) per cani di taglia piccola (< 10 kg)
 - b) € 3,65 (Euro tre e sessantacinque centesimi) per cani di taglia media (10-30 kg)
 - c) € 3,80 (Euro tre e ottanta centesimi) per cani di taglia grande (> 30 kg)calcolati giornalmente più IVA del 21%, per ogni cane effettivamente ricoverato. Nel caso in cui si tratti di cuccioli orfani di età inferiore a giorni 60 verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 50%, più IVA del 21%, del mantenimento ordinario fino al compimento del 60° giorno del cucciolo. Eventuali costi per diete specifiche prescritte al singolo animale dal Direttore Sanitario saranno fatturati con un compenso aggiuntivo giornaliero pari al 30%, più IVA del 21%, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte. Ulteriore maggiorazione giornaliera del 50%, più IVA del 21%, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fa parte sarà applicata per i soggetti con aumentata difficoltà gestionale certificata dal Direttore Sanitario della struttura o già dal medico veterinario A.S.S. al momento del trasferimento per i cani dichiarati "impegnativi" e opportunamente accompagnati da relativa certificazione.
Per i soli animali di cui all'art. 2 punto 5, e sino al momento della presa in carico ufficiale da parte del Comune di *, trattandosi a tutti gli effetti di un servizio di custodia per animali di proprietà (pensione di animali), servizio non di competenza della struttura "Rifugio del Cane", verrà riconosciuto un compenso aggiuntivo giornaliero nella misura del 100%, più IVA del 21%, rispetto al mantenimento ordinario di un cane della taglia di cui fanno parte.
2. Il compenso per le operazioni di cui all'art. 2 punto 11 è fissato sulla base di una tariffa minima oraria pari a € 80,00 (Euro ottanta e zero centesimi) al netto di IVA ed ENPAV, omnicomprendente degli interventi sanitari ordinari e di quelli straordinari inderogabili, inclusi gli interventi chirurgici, comunque riferiti sulla base di un "tariffario standard". E' inteso che le spese di cui sopra sono al netto dei costi per le medicazioni, le anestesie, la somministrazione di farmaci o vaccini, eventuali costi per esami diagnostici di laboratorio e/o quanto altro si renda necessario. Nel caso si tratti di interventi specifici effettuati presso ambulatori veterinari esterni verrà riconosciuto il rimborso del relativo compenso per la prestazione, al netto di IVA ed ENPAV.
Tutte le prestazioni sanitarie effettuate sul cane saranno completamente a carico del Comune.
3. Con riferimento al compenso per le operazioni di cui all'art. 2 punto 14, il costo di incenerimento è di € 50,00 (Euro cinquanta e zero centesimi) più IVA del 21%, indipendentemente dalla taglia dell'animale, mentre per quello relativo alla soppressione si rimanda alle indicazioni del conteggio del "tariffario standard".
4. Per il compenso delle operazioni di cui all'art. 2 punto 16, viene convenuta, per ogni cane trasportato, l'applicazione delle tariffe predisposte annualmente dall'ACI sull'automezzo autorizzato per il numero di chilometri percorsi, oltre al rimborso di eventuali costi per pedaggi e/o parcheggi sostenuti nel servizio di trasporto. Nel caso in cui più cani di proprietà del Comune di * vengano trasportati con il medesimo viaggio, il compenso viene computato per singolo intervento e non per ciascun cane.
Interventi di carattere straordinario saranno compensati, previa autorizzazione da parte del Comune, oltre che nella misura di cui al comma precedente, anche con l'eventuale erogazione di un ulteriore importo per diritto di chiamata, stabilito sulla base dei prezzi praticati per similari servizi dall'A.S.S. competente per territorio.

Art. 5 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 art. 4 avverrà dietro presentazione di fatture trimestrali posticipate, accompagnate da scheda nominativa di tutti i cani trattati nel periodo, contenenti le movimentazioni e gli interventi effettuati.

Si determina il pagamento di tali somme con bonifico a 30 giorni sul c/c indicato in fattura.

Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento decorrono gli interessi moratori nella misura del saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile e successive modificazioni.

Art. 6 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Gli importi evidenziati nella presente convenzione sono soggetti a revisione biennale, o ogni qualvolta ne sia data indicazione dal competente Servizio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 – CESSIONE ANIMALI

È vietata la cessione e l'utilizzo degli animali non reclamati per sperimentazione di qualsiasi tipo o per ricerche o per spettacoli, o per attività pubblicitarie di qualsiasi tipo (eccezione fatta per quelle gestite direttamente da associazioni animaliste o dalla stessa amministrazione comunale al fine di incentivare gli affidi degli animali ricoverati), o a minori di anni 18 o per 5 anni a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reati di maltrattamento o crudeltà verso gli animali o abbandono, ovvero a chiunque abbia rinunciato alla proprietà di un animale ai sensi dell'art. 5 c. 2 della L.R. n. 20/12, o a chiunque il proprio animale sia stato ricusato d'autorità ai sensi dell'art. 4 c. 5 della L.R. n. 20/12.

Art. 8 – ASSICURAZIONE

La struttura convenzionata si obbliga a stipulare idonea assicurazione al fine di coprire tutti i rischi derivanti ed inerenti all'espletamento del servizio di cui alla presente convenzione. L'Amministrazione Comunale si ritiene, pertanto, esonerata da ogni qualsiasi conseguenza eventualmente derivante o provocata dall'espletamento del servizio.

Art. 9 – ESTENSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora la struttura convenzionata, per sopraggiunte necessità e/o limitazioni (limiti di capienza, territorialità del servizio, eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, risoluzione di eventuali emergenze territoriali), non fosse temporaneamente in grado di accogliere nuovi ingressi, le parti convengono che gli stessi possano essere accolti presso altra struttura accreditata per il medesimo servizio sulla base di un accordo tra le strutture interessate, alle stesse condizioni di cui alla presente convenzione evitando al massimo lo spostamento dei cani già inseriti.
2. Inoltre tale accordo tra le strutture accreditate può essere esteso a singoli casi, sia già ricoverati che in previsione del primo trasferimento dalla struttura sanitaria, che richiedano particolari interventi di assistenza sanitaria, recupero comportamentale, evitamento dello stress o altre situazioni inficianti il benessere animale, in funzione del tipo di offerta gestionale delle strutture stesse.

Art. 10 – VINCOLO DELLE PARTI

Qualora allo scadere della presente convenzione il Comune optasse per un altro soggetto con il quale convenzionarsi, i contraenti concordano la permanenza dei cani, già presenti al momento della conclusione del rapporto nella struttura convenzionata, presso il convenzionato stesso, fino al loro affidamento presso terzi o al loro decesso, alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Art. 11 – MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

Nei casi in cui uno dei contraenti non osservasse pienamente gli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze o inadempienze nel servizio, e la parte in difetto non dovesse intervenire tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la controparte avrà la facoltà di provvedere d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 12 – ARBITRATO

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione della presente convenzione saranno definite dal giudizio di un arbitro nominato dal Presidente della CCLAA di Udine.

Art. 13 – NORMATIVA

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione nelle materie analoghe.

Art. 14 – DURATA

1. La presente convenzione avrà durata di * ann* dal * al *, e potrà essere rinnovata su espressa richiesta del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza, ed in ogni caso il rinnovo deve avvenire non oltre alla scadenza.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. Laddove la richiesta di rinnovo della convenzione, o quantomeno il rinnovo della stessa, non avvengano nei termini succitati, la struttura convenzionata sarà tenuta ad applicare, per ogni animale già ospitato nella struttura, il compenso raddoppiato per il mantenimento giornaliero di cui all'art. 4 punto 1, oltre al rimborso relativo ai punti 2, 3 e 4 del medesimo articolo, e tanto a partire dal 1° giorno del terzo mese successivo al mese seguente la scadenza della convenzione, data a partire dalla quale non potranno più essere ospitati nella struttura ulteriori animali recuperati vaganti, rinunciati o ritirati d'autorità provenienti dal territorio comunale.
4. È possibile alle parti chiedere motivata disdetta della presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, in presenza di inadempimento degli obblighi previsti dalla stessa convenzione in capo ai contraenti. La comunicazione di disdetta dovrà pervenire con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 15 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

* , li *

Il legale Rappresentante dell'E.N.P.A.
Sezione Provinciale di Udine

Per il Comune di *
